



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Determinazione Dirigenziale n. 64 del 29/05/2023

Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE RETRIBUITO PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 2 DELLA LEGGE 08 MARZO 2000 N. 53 E S.M.I AL DIPENDENTE INDETERMINATO "OMISSIS".

IL COMANDANTE

Premesso che:

- L'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, nel richiamare e confermare il pre-esistente quadro normativo di cui all'art. 4 comma 4bis della Legge n. 53/2000, introdotto dall'art. 80 della Legge n. 388/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall'art 3 della medesima Legge;
- L'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 è stato sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 119/2011 con riferimento in particolare alla priorità del coniuge convivente con il soggetto portatore di handicap grave nella fruizione del congedo in questione.

Considerato altresì che, i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge n. 53/2000 per gravi e documentati motivi familiari e che durante tale periodo di assenza dal lavoro spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento sempre che la stessa sia inferiore o pari al limite massimo di erogabilità annuale (al lordo della contribuzione) anche per i dipendenti pubblici, così come evidenziato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 90144/IV33 del 24 marzo 2003;

Richiamata la lettera circolare del 18/02/2010 prot n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza.

Vista la richiesta acquisita agli atti di questo Ente il 25/05/2023 prot. 16878, presentata dal dipendente comunale " omissis", intesa a fruire del congedo straordinario per assenza al "omissis" con disabilità grave retribuito di cui all'art 4 comma 2 della Legge 08 marzo 2000 n. 53 e s.m.i. per l'assistenza al "omissis" riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i. con verbale di visita medica collegiale per

l'accertamento dell'handicap stilato dalla componente Commissione Medica ASL 19 .

Preso atto che il dipendente di cui sopra sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 1 del 03/02/2012 del dipartimento della Funzione Pubblica ha dichiarato:

- di prestare assistenza nei confronti della propria "omissis", disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n. 104, per la quale è stato chiesto il congedo di cui alla Legge 53/2000 e s.m.i.;
- di essere l'unico familiare ad usufruire del congedo in oggetto per accudire la propria "omissis";
- che sospenderà il congedo in caso di ricovero a tempo pieno in strutture specializzate pubbliche o private della propria "omissis";
- di essere consapevole che le agevolazioni di cui sopra sono uno strumento di assistenza e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni richieste comporta un onere per l'amministrazione ed un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.
- che ha già usufruito di un periodo di congedo straordinario dal 09/03/2020 al 31/03/2020, dal 21/04/2021 al 03/05/2021 e dal 01/03/2023 al 31/05/2023.

Considerato che il dipendente ha chiesto l'utilizzo del congedo di cui sopra per il periodo dal 01/06/2023 al 31/07/2023.

Visto il verbale di visita medica collegiale per l'accertamento dell'handicap stilato dalla competente Commissione Medica ASL 19 in data 21/11/2019 dalle cui risultanze si evince l'entità della patologia da cui il "omissis" del dipendente è affetto e per le quali viene riconosciuto "portatore di handicap in situazione di gravità (comm3 art. 3) ai sensi dell'art 4 della L 05/02/1992 n. 104 - e successiva visita di Revisione del 26/01/2021 con parere permanente"

Rilevato che lo stesso verbale del 26/01/2021 è definitivo.

Ritenuto di dover concedere il periodo di congedo straordinario retribuito così come richiesto dal dipendente per il periodo dal 01/06/2023 al 31/07/2023.;

Vista la Circolare EX I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28 dicembre 2011.

Preso atto che sulla base della previsione già contemplata dal D.Lgs. n. 151/2001 nella previgente formulazione e confermata dalla novella introdotta dall'art. 4 del D.Ls. n. 119/2011, per i pubblici dipendenti l'indennità economica deve essere corrisposta dall'Ente datore di lavoro.

Considerato che durante l'erogazione della suddetta indennità:

- L'Ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti.
- detto trattamento non è assoggettato alla contribuzione TFS/TFR.
- non vengono maturate le ferie e la tredicesima mensilità.

Come espressamente previsto dall'art. 4 commi 5-ter e 5-quinquies del D.Lgs. n. 119/2011.

Accertata la sussistenza dei requisiti per la fruizione del congedo straordinario retribuito al dipendente comunale "Omissis".

Visto il D.lgs. 267/00

Visto l'Ordinamento Enti Locali in Sicilia

Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione

DETERMINA

Per quanto evidenziato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di prendere atto della richiesta acquisita agli atti di questo Ente il 25/05/2023 prot. 16878, presentata dal "omissis", intesa ad usufruire del congedo straordinario per il periodo dal 01/06/2023 al 31/07/2023. retribuito per l'assistenza al coniuge riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 05/02/1992 n. 104 e s.m.i.;

2. di prendere atto delle dichiarazioni rese dal dipendente di cui sopra ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 1 del 03/02/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

3. di prendere atto del verbale per l'accertamento dell'handicap stilato dalla competente Commissione Medica ASL 19 in data 21/11/2019 e della visita di revisione definitiva del 26/01/2021, dalle cui risultanze si evince l'entità della patologie da cui il coniuge del dipendente è affetto e per le quali viene riconosciuto "portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) ai sensi dell'art 4 della L. 05/02/1992 n. 104 ";

4. di prendere atto di aver usufruito di giorni di congedo straordinario dal 09/3/2020 al 31/03/2020 e dal 21/04/2021 al 03/05/2021 e dal 01/03/2023 al 31/05/2023;

5. di prendere atto che lo stesso verbale del 26/01/2021 è definitivo;

6. di concedere il periodo di congedo straordinario così come richiesto dal dipendente per il periodo dal 01/05/2023 al 31/05/2023. con la precisazione che i presupposti per la fruizione del congedo stesso permangono .

7. di precisare che il richiedente è tenuto a comunicare con tempestività, non oltre 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dalla stessa, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva;

8. di dare atto che durante tale periodo di assenza dal lavoro spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento sempre ch  la stessa sia inferiore o pari al limite massimo di erogabilit  annuale (al lordo della contribuzione) anche per i dipendenti pubblici, cos  come evidenziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 90144/IV33 del 24 marzo 2003.

9. di dare atti che durante l'erogazione della suddetta indennit .

-   L'Ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;

-   detto trattamento non   assoggettato alla contribuzione TFS/TFR;

-   non vengono maturate le ferie e la tredicesima mensilit  .

come espressamente previsto dall'art. 4 commi 5-ter e 5 quinquies del D.Lgs. n. 119/2011.

10. di trasmettere il presente provvedimento al dipendente "omissis";

11. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio del Personale.

12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo le vigenti normative in

materia

Taormina, 29/05/2023

IL COMANDANTE
dott. Daniele LO PRESTI

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LO PRESTI DANIELE)
con firma digitale